

LEGGE 31 marzo 1980, n. 126

Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari. (*GU n.101 del 12-4-1980*)

Testo in vigore dal: 27-4-1980 al: 5-9-1980 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di L. 20.000 giornaliere lorde. Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di L. 4.000 per ogni familiare a carico. In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma. Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404. L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano. L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2. L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al comune di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione. Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza fra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il "Fondo sanitario nazionale".

Art. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - PANDOLFI - ANDREATTA Visto,

il Guardasigilli: MORLINO